

FORMAZIONE SICUREZZA DATORE DI LAVORO


Ispettorato Nazionale del Lavoro



 BibLus-net

Salute e sicurezza sul lavoro: nuovi obblighi formativi

23 febbraio 2022 / di [Francesca Ressa](#)

Ispettorato nazionale del lavoro: formazione obbligatoria del datore di lavoro che dovrà ricevere “adeguata e specifica” formazione ed un aggiornamento periodico

L'art. 13 del dl n. 146/2021 ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del [dlgs n. 81/2008](#) che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

A tal riguardo, la **circolare n. 1/2022** dell'INL fornisce le prime indicazioni con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Circolare INL

Le novità contenute nel **nuovo comma 7, dell'art. 37** riguardano:

- soggetti destinatari degli obblighi formativi:
 - datore di lavoro
 - dirigenti e preposti
- obblighi formativi e prescrizione

- obbligo di addestramento

Soggetti destinatari degli obblighi formativi

Datori di lavoro

Secondo quanto disposto dal [dl 146/2021](#), il **datore di lavoro** (insieme ai dirigenti ed ai preposti) è il nuovo **soggetto destinatario degli obblighi formativi**; l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità vengono demandati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'accordo demandato alla Conferenza, da adottarsi **entro il 30 giugno prossimo**, costituisce quindi elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo formativo a carico del datore di lavoro.

L'accordo, infatti, dovrà individuare:

- la durata, i contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Dirigenti e preposti

Nella precedente formulazione legislativa erano già previsti gli obblighi formativi in capo a dirigenti e preposti; questi i contenuti della formazione:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Inoltre, anche secondo quanto previsto dall'accordo, è richiesta nei confronti dei dirigenti e dei preposti una formazione "adeguata e specifica", nonché un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma stabilisce che la sua formazione debba avvenire con modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (attenendosi ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza).

In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente [accordo n. 221 del 21 dicembre 2011](#) adottato dalla Conferenza permanente.

Il documento ricorda, infine, che la sostituzione del comma 7 non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico.

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta riguarda gli obblighi di addestramento che, già in base alla precedente legislazione (comma 5 dell'art. 37), doveva avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il nuovo comma ha specificato i contenuti obbligatori dell'attività di addestramento. In particolare:

*l'addestramento consiste nella **prova pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito **registro anche informatizzato**.*

La formazione consiste, quindi, anche nell'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza; gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Violazione obblighi

Si tratta di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano **immediata applicazione**, anche per quanto concerne il tracciamento in un apposito registro informatizzato che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

La violazione di tali obblighi avviene anche nel caso in cui sia accertata l'assenza della prova pratica e/o dell'esercitazione applicata, come richieste dalla nuova disciplina (dl 146/2021); ai fini sanzionatori non rileva, invece, il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato.



[SCARICA CIRCOLARE INL 16 FEBBRAIO 2022, N. 1 \(OBBLIGHI FORMATIVI\)](#)



Indirizzo articolo: <https://biblus.acca.it/circolare-inl-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-obblighi-formativi/>

